

*Repubblica*

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 novembre 2002

Si pubblica normalmente il 10° e il 20° di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:  
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)  
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

### Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alle parti III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51635371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.Lazio.it](http://www.regione.Lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative al punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## SOMMARIO

### PARTE I

#### LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2002, n. 41.

Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori ..... Pag. 6

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

\* DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2002, n. 1286.

Approvazione del regolamento di cui all'art. 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 10, recante «Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative nella scuola dell'infanzia» ..... Pag. 10

§ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2002, n. 1324.

Quadro degli interventi finanziari in favore dell'esercizio del T.P.L., anno 2002. Piano di riparto del Fondo regionale dei trasporti per la finalità di cui all'art. 30, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 30/1998 ..... Pag. 22

\* DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 1366.

Comune di Velletri (RM). Variante n. 40 al P.R.G. per il comprensorio scolastico «Clinica Madonna delle Grazie». Deliberazione di consiglio comunale n. 63 del 6 luglio 2001. Approvazione ..... Pag. 33

\* DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 1376.

Deliberazione Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1110. Retifica della graduatoria dei progetti presentati dai comuni montani e loro consorzi per la realizzazione di opere di cui alla deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in base ai criteri di priorità definiti nella deliberazione della Giunta regionale del 10 maggio 2002, n. 582 ..... Pag. 40

\* DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 1386.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002 (art. 28, 1° comma, lettera a), legge regionale n. 25/2001), capitoli E72502 e E72504. .... Pag. 43

\* DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 1399.

Modifiche ed integrazioni al documento dal titolo «Indicazioni operative regionali per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30. Disciplina della riproduzione animale, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280,

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 SET. 2002

=====  
ADDI' 27 SET. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO  
COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIAFAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Arnando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

ASSENTI: VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° - 1286 -

OGGETTO: Approvazione del regolamento di cui all'art 3 della legge regionale 22 aprile 2002 n.10 recante "Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative nella scuola dell'infanzia".




**OGGETTO:** Approvazione del regolamento di cui all'art 3 della legge regionale 22 aprile 2002 n.10 recante "Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative nella scuola dell'infanzia".

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLA SCUOLA, FORMAZIONE E LAVORO  
PREMESSO

- che la legge regionale 22 aprile 2002 n.10 si prefigge (art.1) di agevolare "nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione (...) l'accesso alla scuola dell'infanzia di cui si riconosce il ruolo di servizio educativo e sociale di interesse pubblico (...) anche al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e contribuire a creare le condizioni per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari";
- che tali finalità sono perseguite (art.2) con la concessione alle madri lavoratrici ovvero alle madri disoccupate, inoccupate o in fase di reinserimento lavorativo ai sensi del d.lgs. 21 aprile 2000 n.181 di un contributo finalizzato a concorrere al pagamento delle rette ovvero dei servizi per la frequenza delle scuole dell'infanzia;
- che si demanda ad apposito atto regolamentare (art.3) la definizione dell'ammontare, condizioni, modalità e criteri per l'accesso alle agevolazioni sopraindicate, tenendo conto delle seguenti priorità:
  1. favorire l'inserimento di bambini disabili o con difficoltà di adattamento e integrazione;
  2. favorire l'inserimento di bambini in situazione di svantaggio economico;
  3. favorire l'inserimento di bambini in situazione di svantaggio socioculturale determinato anche da carenza di servizio pubblico nell'ambito territoriale di residenza o in cui si svolge l'attività lavorativa dei genitori;
- che la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge si individua (art.5 c.1) nelle risorse stanziare nell'ambito del POR ob.3 Asse E (promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro) e (art.5 c.2) per la quota di euro 600 mila in risorse regionali;
- che il presente regolamento attua il disposto dell'art.3 della legge regionale ed ha la finalità di individuare requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alle agevolazioni nel rispetto della ratio della legge stessa ed in armonia con i principi e le regole stabilite per l'utilizzazione delle risorse FSE stanziare nell'ambito del POR ob.3 2000-2006;
- che pertanto il presente regolamento ha come riferimento da un lato i principi ispiratori della normativa comunitaria in tema di pari opportunità e politiche per il lavoro, dall'altro la missione del Fondo Sociale Ob.3 ;
- che pertanto il regolamento si pone in una precisa logica di conciliazione tra lavoro e vita familiare, di empowerment della condizione femminile e di mainstreaming in funzione delle pari opportunità di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, dato atto che in determinati contesti ed a determinate condizioni la corresponsione di un contributo economico è in grado effettivamente di concorrere al rafforzamento della condizione personale della donna ed a favorire l'avvicinamento al mercato del lavoro;
- che del resto la Relazione della Commissione COM (98) 302 def espressamente enumera titolo di esempio di politiche cui si addice particolarmente il mainstreaming:
  - i Fondi strutturali;
  - le politiche d'istruzione e formazione;
  - il dialogo sociale;
  - le politiche di rapporti esterni o di commercio esterno e di aiuto allo sviluppo.
- che a livello comunitario si sottolinea in tutte le sedi come la conciliazione tra la vita professionale e la vita familiare sia in grado di incidere notevolmente sull'organizzazione del



Handwritten signature or initials.

lavoro, l'evoluzione demografica, i sistemi di protezione sociale, la suddivisione delle responsabilità tra uomini e donne e l'adeguamento dei servizi pubblici e privati;

➤ che la relazione stessa mette in risalto tre tendenze che si profilano:

- 1. la domanda crescente di servizi per i bambini in tenera età;
- 2. l'aumento del numero di nuclei familiari composti da una sola persona (10% del totale);
- 3. l'invecchiamento della popolazione che mette in luce nuove esigenze riguardanti gli anziani;

➤ che conseguentemente per rispondere a queste esigenze, gli attori locali e le istituzioni devono individuare azioni finalizzate ad adeguare l'offerta del servizio e rivedere il contributo degli uomini nelle attività di custodia,

➤ che peraltro la sentenza Marshall dell'11 novembre 1997 ha confermato la legalità delle azioni positive quando esse consentono un certo grado di elasticità nella loro applicazione (nessun automatismo);

➤ che il principio delle pari opportunità è definito, in sede comunitaria, come il superamento di tutte le forme di discriminazione e la promozione della parità tra uomini e donne in riferimento:

- alle opportunità sul mercato del lavoro e nel trattamento sul lavoro;
- al perseguimento dell'integrazione tra uomini e donne nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella formazione professionale;
- alla realizzazione di interventi volti a favorire l'attività imprenditoriale femminile;
- alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale per uomini e donne;
- alla partecipazione equilibrata nelle sedi decisionali;

□

➤ che il Programma Operativo Regionale approvato con decisione della Commissione Europea n.2078 del 21 settembre 2000 fa proprie le indicazioni nazionali e internazionali a favore dello sviluppo delle politiche delle pari opportunità, assumendo la parità tra maschi e femmine quale impegno qualificante dell'Asse E e quale obiettivo trasversale di tutte le possibili iniziative attuate nell'ambito del Programma Operativo ed in particolare prevede tra gli obiettivi della misura E1 quello di *"Eliminare eventuali situazioni di discriminazione che possono penalizzare l'inserimento, il reinserimento, la permanenza delle donne nei posti di lavoro, e/o danneggiarne i processi di carriera"*;


➤ che ne Lazio l'occupazione femminile continua a registrare performances significativamente superiori rispetto a quelle maschili anche se tali indiscussi e indiscutibili risultati non sono ancora riusciti a colmare antichi squilibri e differenze; una graduatoria decrescente delle 103 province italiane secondo la variazione percentuale dell'occupazione femminile nel periodo 1999-2001 (Fonte Svimez) vede Latina al 26° posto con un valore del 13,0 per cento, Roma al 43° con il 9,2 per cento, Frosinone al 46° con l'8,8%, Viterbo all'85° con il 2,3%, Rieti al penultimo posto della graduatoria con un tasso negativo del - 6,9%;

➤ che tali squilibri sono essenzialmente motivati dalla circostanza che la donna continua a scontrarsi con problemi specifici per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, le sue prospettive di carriera, i suoi redditi e la conciliazione della vita familiare con quella professionale;

➤ che il tasso di occupazione femminile diminuisce passando dalla condizione di persona sola a quella di donna con tre o più figli dal 63,7% al 29,7 % (fonte ISTAT rilevazione trimestrale 2001);

➤ che una delle principali ragioni della diminuzione è costituita dai vincoli che ostacolano l'accesso e la permanenza delle donne al mercato del lavoro (es. mancanza di strutture di assistenza per l'infanzia e gli anziani e carenza di servizi alla persona in generale; mancanza di servizi di orientamento, formazione e informazione rivolti alle donne; ecc.);

➤ che a fronte di 193.342 bambini e bambine residenti nel Lazio e di età compresa tra i 3 ed i sei anni (fonte ISTAT 2001), soltanto 80.322 hanno accesso alla scuola dell'infanzia statale;



- che tali dati indubbiamente evidenziano la necessità di misure finalizzate a colmare il divario tra la domanda e l'offerta di servizi;
- che a determinate condizioni la corresponsione di un contributo economico finalizzato all'acquisizione dei servizi stessi presso anche strutture private in possesso di specifici requisiti inerenti la qualità può costituire un concreto aiuto per il reinserimento, il reinserimento e la permanenza della donna nel mercato del lavoro;
- che tuttavia soltanto la puntuale specificazione dei requisiti di accesso e la finalizzazione dell'intervento possono assicurare l'assenza di qualsiasi automatismo ed il rispetto della missione del fondo (contribuire ad accrescere l'occupabilità) ed in particolare dell'Asse E (accrescere la partecipazione e rafforzare la posizione delle donne nel mercato del Lavoro);
- che a tal fine, tenuto conto delle priorità indicate nella legge regionale, si rende necessaria l'approvazione e l'attuazione di apposito avviso pubblico riservato alle donne in possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi predeterminati dal presente regolamento;

#### VISTI

- La legge regionale 22 aprile 2002, n.10 recante "interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative dell'infanzia";
- La Relazione della Commissione COM (98) 302 def. ;
- La decisione CE del febbraio 1998 con la quale è stata approvata dalla Commissione una relazione sull'applicazione della Raccomandazione relativa alla custodia dei figli;
- La sentenza Marshall dell'11 novembre 1997 ;
- Il IV Programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità (1996-2000);
- Il parere della Sezione CES172-2000 in merito al "Seguito della Quarta Conferenza Mondiale sulle donne;
- L'art.117 del Trattato di Maastricht così come modificato dal trattato di Amsterdam;
- Il documento Agenda 2000;
- il Quadro Comunitario di Sostegno per l'obiettivo 3 F.S.E. 2000 – 2006 presentato alla Commissione Europea contenente le strategie e le priorità di azione dello Stato membro Italia, i relativi obiettivi specifici e la partecipazione dei fondi strutturali;
- il Programma Operativo Regionale approvato con decisione della Commissione Europea n.2078 del 21 settembre 2000;
- il Complemento di Programmazione del POR Ob.3 2000-2006 adottato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 2577 del 19 dicembre 2000;

#### CONSIDERATO

- che la legge regionale 22 aprile 2002 n.10 si prefigge (art.1) di agevolare "nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione (...) l'accesso alla scuola dell'infanzia di cui si riconosce il ruolo di servizio educativo e sociale di interesse pubblico (...) anche al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e contribuire a creare le condizioni per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari";
- che tali finalità sono perseguite (art.2) con la concessione alle madri lavoratrici ovvero alle madri disoccupate, inoccupate o in fase di reinserimento lavorativo ai sensi del d.lgs. 21 aprile 2000 n.181 di un contributo finalizzato a concorrere al pagamento delle rette ovvero dei servizi per la frequenza delle scuole dell'infanzia;
- che si demanda ad apposito atto regolamentare (art.3) la definizione dell'ammontare, condizioni, modalità e criteri per l'accesso alle agevolazioni sopraindicate, tenendo conto di determinate priorità ;
- che in seguito all'approvazione del regolamento si provvederà all'emanazione di apposito avviso pubblico;

- che la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge si individua (art.5 c.1) nelle risorse stanziare nell'ambito del POR ob.3 Asse E (promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro) e (art.5 c.2) per la quota di euro 600 mila in risorse regionali;
- che pertanto il presente regolamento attua il disposto dell'art.3 della predetta legge regionale ed ha la finalità di individuare requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alle agevolazioni nel rispetto della ratio della legge stessa ed in armonia con i principi e le regole stabilite per l'utilizzazione delle risorse FSE stanziare nell'ambito del POR ob.3 2000-2006 Asse E;
- che è altresì necessario accompagnare il presente regolamento con apposita relazione nella quale sia compiutamente illustrato l'iter logico-giuridico seguito e la ratio delle disposizioni contenute nel regolamento stesso;

**VISTI, inoltre:**

- il Complemento di Programmazione del POR Ob.3 2000-2006 adottato dalla Regione Lazio con deliberazione dalla Giunta Regionale n. 2577 del 19 dicembre 2000;
- il Regolamento C.E. n° 1260/99 del Consiglio del 21/6/99 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- il Regolamento C.E. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.7.99 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- il Regolamento C.E. n° 1685/2000 della Commissione del 28.7.2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n° 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

**DATO ATTO**

Che per la realizzazione dell'intervento complessivo oggetto del presente provvedimento e sopra illustrato oltre alla somma di EURO 600mila prevista nell'art.5 della legge regionale 22 aprile 2002 n.10, per l'anno 2002 è prevista la spesa di EURO 1.000.000,00= per ciascuna delle annualità 2002 e 2003 che farà carico ai capitoli:  
A22113 per l'11%, A22114 per il 44%, A22115 per il 45%;

Tanto premesso

30 SET. 2002

**DELIBERA**

- Di approvare il regolamento allegato;
- Di approvare la relazione illustrativa del regolamento allegato;
- di stabilire che per la realizzazione dell'intervento complessivo oggetto del presente provvedimento e sopra illustrato oltre alla somma di EURO 600mila prevista nell'art.5 della legge regionale 22 aprile 2002 n.10, per l'anno 2002, viene stanziata la ulteriore somma di EURO 1.000.000,00= così ripartita per ciascuna annualità 2002 e 2003, che farà carico ai capitoli A22113 per l'11%, A22114 per il 44%, A22115 per il 45%;
- di dare atto che in seguito all'approvazione del regolamento allegato si provvederà entro trenta giorni all'attuazione del regolamento stesso attraverso apposito Avviso Pubblico;
- di demandare alla direzione scuola formazione lavoro l'adozione degli atti necessari e conseguenti per l'attuazione della presente deliberazione.

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

W  
CPS

**REGOLAMENTO EX ART.3 LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N.10 RECANTE  
"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA PER L'ACCESSO ALLE  
OPPORTUNITÀ EDUCATIVE DELL'INFANZIA"**

**ART. 1  
(Soggetti beneficiari)**

1. L'accesso ai contributi, previsti dalla l.r. 10/2002, è riservato alle madri i cui figli frequentano le scuole dell'infanzia e che versano in una delle seguenti condizioni:
  - a) "disoccupate di lunga durata" e cioè madri che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;
  - b) "inoccupate di lunga durata" e cioè madri che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi;
  - c) "in reinserimento lavorativo" e cioè madri che, già precedentemente occupate, intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
  - d) madri lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 10/2002;
2. Le madri di cui al comma 1 ed i loro figli, ai fini dell'accesso ai contributi devono essere stabilmente residenti nel Lazio.

**ART. 2  
(Condizioni di reddito)**

1. L'accesso ai contributi è riservato alle madri di cui al comma 1 il cui reddito familiare annuo, determinato in conformità all'articolo 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche, è equivalente o inferiore a EURO 25.822,84.

**ART. 3  
(Percorsi di inserimento, reinserimento e permanenza nel mercato del lavoro)**

1. Durante il periodo di fruizione del contributo le madri di cui al comma 1 sono tenute ad attivare e documentare percorsi finalizzati all'inserimento, reinserimento e permanenza nel mercato del lavoro attraverso l'assistenza tecnica e il tutoraggio di apposito soggetto individuato secondo quanto previsto dall'avviso di cui all'articolo 6.

**ART. 4  
(Scuole dell'infanzia ricomprese nell'ambito di applicazione)**

1. Rilevano, ai fini della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui alla l.r. 10/2002, le seguenti tipologie delle scuole dell'infanzia con sede legale nella Regione:
  - a) paritarie private;
  - b) private autorizzate al funzionamento ai sensi dell'articolo 333, del d.lgs.16 aprile 1994, n. 297;
  - c) statali e paritarie degli enti locali.

GLI ALLEGATI SI COMPONGONO  
DI N° 6 PAGG.




**ART. 5**  
**(Contributo)**

1. Il contributo alle madri di cui all'articolo 1, per ogni figlio che frequenta le scuole dell'infanzia previste dall'articolo 4, è determinato nella misura massima di 400 Euro annui, elevabili a 500 Euro per madri che risiedono in zone con difficoltà strutturali (zona obiettivo 2);
2. Il contributo di cui al comma 1, di natura monetaria, fruito e certificato conformemente alle disposizioni di cui al reg. CE 1685/2000, è corrisposto, dai comuni competenti per territorio, per un periodo di due anni, subordinatamente al perdurare delle condizioni previste dal presente regolamento.
3. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato a concorrere al pagamento delle rette e dei servizi (mensa, trasporto ed altri) per la frequenza delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), ovvero al pagamento dei servizi (mensa, trasporto ed altri) per la frequenza delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

**ART. 6**  
**(Presentazione e valutazione delle domande. Risorse finanziarie)**

1. Nei termini fissati dall'Avviso pubblico, approvato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le madri di cui all'articolo 1, possono presentare domanda, ai fini dell'accesso al contributo, attraverso l'apposito modello e secondo le modalità descritte nell'Avviso stesso.
2. La Direzione regionale Scuola, Lavoro e Formazione procede alla redazione della graduatoria delle domande e, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, ammette al contributo le domande stesse secondo le seguenti condizioni di priorità:
  - a) domande di madri con figlio disabile o con difficoltà di adattamento e di integrazione;
  - b) domande di madri con Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a euro 5.164,57;
  - c) domande di madri con figlio in situazione di svantaggio socio-culturale, determinato anche da carenza di servizio pubblico nell'ambito territoriale di residenza o in cui si svolge l'attività lavorativa dei genitori;
3. A parità di condizione di priorità, vengono ammesse a finanziamento le domande presentate dalle madri più anziane di età.
4. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti dalla l.r. 10/2002 e dal presente regolamento si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003, con uno stanziamento complessivo di Euro 1 milione, gravante sui capitoli A 22113 in misura pari all'11%, A 22114 in misura pari al 44% e A 22115 in misura pari al 45%. Relativamente all'esercizio finanziario 2002 viene impiegato lo stanziamento aggiuntivo di Euro 600 mila di cui all'articolo 5, comma 2 della predetta legge, secondo la ripartizione prevista nella stessa.



The image shows a handwritten signature on the left and an official circular stamp on the right. The stamp contains the text 'DIREZIONE REGIONALE SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE' and is partially obscured by a diagonal line and another signature.

1286  
DEL 27 SET 2002

W  
J

**REGOLAMENTO EX ART.3 LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N.10  
RECANTE "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA PER  
L'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE DELL'INFANZIA"**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La legge regionale 22 aprile 2002 n.10 si prefigge (art.1) di agevolare "nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione (...) l'accesso alla scuola dell'infanzia di cui si riconosce il ruolo di servizio educativo e sociale di interesse pubblico (...) anche al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e contribuire a creare le condizioni per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari";

Tali finalità sono perseguite (art.2) con la concessione alle madri lavoratrici ovvero alle madri disoccupate, inoccupate o in fase di reinscrimento lavorativo ai sensi del d.lgs. 21 aprile 2000 n.181 di un contributo finalizzato a concorrere al pagamento delle rette ovvero dei servizi per la frequenza delle scuole dell'infanzia.

La legge demanda quindi ad apposito atto regolamentare (art.3) la definizione dell'ammontare, condizioni, modalità e criteri per l'accesso alle agevolazioni sopraindicate, tenendo conto di determinate priorità

La copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge si individua essenzialmente (art.5 c.1) nelle risorse stanziare nell'ambito del POR ob.3 Asse E (promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro) e (art.5 c.2) per la quota di euro 600 mila in risorse regionali.

La previsione di un utilizzo rilevante e preponderante del Fondo Sociale impone pertanto che l'interpretazione a monte dell'attuazione (e quindi l'attuazione della legge stessa attraverso il presente regolamento) sotto il profilo teleologico e letterale deve avere come riferimento principale da un lato i principi ispiratori della normativa comunitaria in tema di pari opportunità e politiche per il lavoro, dall'altro la missione del Fondo Sociale Ob.3.

E' quindi evidente che l'intervento oggetto del presente regolamento non può essere inquadrato in un'ottica di mero assistenzialismo o semplicemente nell'ambito del principio costituzionalmente garantito della libertà di scelta educativa dei genitori ma deve necessariamente porsi in una precisa logica di conciliazione tra lavoro e vita familiare, di empowerment della condizione femminile e di mainstreaming in funzione delle pari opportunità di inserimento o reinscrimento nel mercato del lavoro; ed in effetti è fuor di dubbio che in determinati contesti ed a determinate condizioni la corresponsione di un contributo economico è in grado effettivamente di concorrere al rafforzamento della condizione personale della donna ed a favorire l'avvicinamento al mercato del lavoro.

Tanto premesso, al fine di una corretta utilizzazione delle risorse comunitarie e di un'efficace perseguimento delle finalità previste dalla legge la redazione del presente regolamento ha tenuto conto del più ampio contesto degli atti emanati dalle istituzioni dell'U.E., nonché del POR Lazio ob.3 2000-2006 Misura E e del Complemento di programmazione.

Si è tenuto particolarmente conto del significativo apporto ai contenuti delle politiche di pari opportunità reso, tra l'altro dalla Relazione della Commissione COM (98) 302 def; Obiettivo di tale relazione è stato quello di presentare una veduta d'insieme dei principali sviluppi che hanno avuto un impatto sulle pari opportunità a livello comunitario e a livello nazionale nel 1997. All'interno del documento si evidenziano in

STAMPATO IN ITALIA

3

particolare modo tre elementi in grado di incidere significativamente sulle realtà socio-economiche degli Stati membri:

- 1) l'avvenuta approvazione del Trattato di Amsterdam nel giugno 1997: il nuovo testo introduce nuovi poteri in materia di parità e di lotta contro le discriminazioni (articoli, 2, 3 e 13), il nuovo articolo 141 fornisce una base giuridica specifica alla parità di trattamento tra uomini e donne;
- 2) l'applicazione di una nuova strategia per l'occupazione: gli orientamenti adottati dal Consiglio nel dicembre 1997, considerano la parità di opportunità come uno dei quattro pilastri fondamentali della strategia;
- 3) il mainstreaming, strategia che consiste nell'integrare la dimensione di parità delle opportunità in tutti i grandi settori della politica, ha conosciuto progressi notevoli soprattutto grazie all'applicazione di strutture di appoggio in seno alla Commissione.

Per quanto concerne il mainstreaming, la relazione riporta i progressi raggiunti e sottolinea come il Parlamento abbia appoggiato questa strategia in una risoluzione di settembre 1997, nella quale invita anche gli Stati membri ad applicare il mainstreaming a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale; a titolo di esempio di politiche cui si addice particolarmente il mainstreaming, la relazione esplicitamente enumera:

- i Fondi strutturali;
- le politiche d'istruzione e formazione;
- il dialogo sociale;
- le politiche di rapporti esterni o di commercio esterno e di aiuto allo sviluppo.

Un altro aspetto rilevante per le pari opportunità che è stato preso in carico nella redazione del regolamento coincide con l'individualizzazione dei diritti in materia di sicurezza sociale; in quest'ambito emerge come la conciliazione tra la vita professionale e la vita familiare sia in grado di incidere notevolmente sull'organizzazione del lavoro, l'evoluzione demografica, i sistemi di protezione sociale, la suddivisione delle responsabilità tra uomini e donne e l'adeguamento dei servizi pubblici e privati; in proposito la relazione della Commissione prima richiamata mette in risalto tre tendenze che si profilano:

- la domanda crescente di servizi per i bambini in tenera età;
- l'aumento del numero di nuclei familiari composti da una sola persona (10% del totale);
- l'invecchiamento della popolazione che mette in luce nuove esigenze riguardanti gli anziani;

In altre parole il tema della conciliazione tra lavoro e vita familiare è individuato come uno dei canali privilegiati per il perseguimento delle pari opportunità. In proposito è appena il caso di ricordare che le pari opportunità costituiscono uno dei principi base dell'ordinamento dell'Unione Europea; tale principio è definito, in sede comunitaria, come il superamento di tutte le forme di discriminazione e la promozione della parità tra uomini e donne in riferimento:

- alle opportunità sul mercato del lavoro e nel trattamento sul lavoro;
- al perseguimento dell'integrazione tra uomini e donne nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella formazione professionale;
- alla realizzazione di interventi volti a favorire l'attività imprenditoriale femminile;
- alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale per uomini e donne;
- alla partecipazione equilibrata nelle sedi decisionali.

Del resto il Programma Operativo Regionale approvato con decisione della Commissione Europea n.2078 del 21 settembre 2000 fa proprie le indicazioni nazionali

□ e internazionali a favore dello sviluppo delle politiche delle pari opportunità, assumendo la parità tra maschi e femmine quale impegno qualificante dell'Asse E e quale obiettivo trasversale di tutte le possibili iniziative attuate nell'ambito del Programma Operativo ed in particolare prevede tra gli obiettivi della misura E1 quello di "Eliminare eventuali situazioni di discriminazione che possono penalizzare l'inserimento, il reinserimento, la permanenza delle donne nei posti di lavoro, e/o danneggiarne i processi di carriera".

Sotto il profilo teorico pertanto si può certamente affermare che la corresponsione alle donne che versano in particolari condizioni di un contributo finalizzato ad agevolare l'accesso alla scuola dell'infanzia dei figli può essere coerente e legittimo riguardo agli obiettivi e i principi espressi dagli atti comunitari soprarichiamati. Inoltre la sentenza Marshall dell'11 novembre 1997 ha confermato la legalità delle azioni positive quando esse consentono un certo grado di elasticità nella loro applicazione e non presentano alcun automatismo.


Al fine di rendere l'intervento previsto dalla legge regionale realmente e concretamente compatibile con la missione del fondo è stata esaminata nello specifico la situazione del mercato del lavoro laziale, la condizione femminile all'interno del mercato del lavoro e rispetto ai servizi esistenti sul territorio.

Si evidenzia al riguardo che dal gennaio 2001 al gennaio 2002, l'occupazione complessiva nel Lazio ha conosciuto un incremento del 3,4 per cento (equivalente a +67mila unità, di cui 62mila dipendenti e 5mila indipendenti); tale accrescimento, diversamente da quanto verificatosi nella precedente rilevazione trimestrale (vedi Lazio Lavoro, anno 2001, n.4, pag.15) è dovuto al contemporaneo andamento positivo sia della componente femminile (+4,9 per cento, +36mila unità) che di quella maschile (+2,5 per cento, +31mila unità).

Nell'arco di un anno, le persone in cerca di occupazione sono diminuite di 33mila unità (-14,3%), come conseguenza di un calo significativo sia delle persone in cerca di prima occupazione (-19mila unità, -18,8%) sia dei disoccupati in senso stretto (-15mila, -16,3%) cui si è contrapposto un lieve aumento delle altre persone in cerca di occupazione (+ mille unità, +1,2%); anche il tasso di disoccupazione (rapporto percentuale tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro e indica quanti non trovano lavoro ogni cento che lo cercano) è sceso da 10,6 a 8,9%, ma la dinamica di quello femminile è risultata più accelerata (da 14,0 a 12,1%) rispetto all'andamento del valore maschile (da 8,4 a 6,8%).

L'occupazione femminile continua a registrare performances significativamente superiori rispetto a quelle maschili anche se tali indiscussi e indiscutibili risultati non sono ancora riusciti a colmare antichi squilibri e differenze; una graduatoria decrescente delle 103 province italiane secondo la variazione percentuale dell'occupazione femminile nel periodo 1999-2001 (Fonte Svimez) vede Latina al 26° posto con un valore del 13,0 per cento, Roma al 43° con il 9,2 per cento, Frosinone al 46° con l'8,8%, Viterbo all'85° con il 2,3%, Rieti al penultimo posto della graduatoria con un tasso negativo del - 6,9%;

Tali squilibri sono essenzialmente motivati dalla circostanza che la donna continua a scontrarsi con problemi specifici per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, le sue prospettive di carriera, i suoi redditi e la conciliazione della vita familiare con quella professionale; è illuminante in proposito il fatto che il tasso di occupazione femminile diminuisce passando dalla condizione di persona sola a quella di donna con tre o più figli dal 63,7% al 29,7% (fonte ISTAT rilevazione trimestrale 2001).



*[Handwritten signature]*

Una delle principali ragioni della diminuzione è costituita dai vincoli che ostacolano l'accesso e la permanenza delle donne al mercato del lavoro (es. mancanza di strutture di assistenza per l'infanzia e gli anziani e carenza di servizi alla persona in generale; mancanza di servizi di orientamento, formazione e informazione rivolti alle donne; ecc.); a fronte di 193.342 bambini e bambine residenti nel Lazio e di età compresa tra i 3 ed i sei anni (fonte ISTAT 2001), soltanto 80.322 hanno accesso alla scuola dell'infanzia statale. Tali dati indubbiamente evidenziano la necessità di misure finalizzate a colmare il divario tra la domanda e l'offerta di servizi e pertanto a determinate condizioni la corresponsione di un contributo economico finalizzato all'acquisizione dei servizi stessi presso strutture private in possesso di specifici requisiti incrementa la qualità può costituire un concreto aiuto per il reinserimento, il reinserimento e la permanenza della donna nel mercato del lavoro.

Tuttavia soltanto la puntuale specificazione dei requisiti di accesso e la finalizzazione dell'intervento possono assicurare l'assenza di qualsiasi automatismo ed il rispetto della missione del fondo (contribuire ad accrescere l'occupabilità) ed in particolare dell'Asse E (accrescere la partecipazione e rafforzare la posizione delle donne nel mercato del Lavoro).

La legge regionale 22 aprile 2002, n.10 fa riferimento (art.2 comma 1) a due condizioni femminili e cioè "alle madri lavoratrici ovvero alle madri che ai sensi del d.lgs.21 aprile 2000 n.181 risultino essere disoccupate di lunga durata, inoccupate di lunga durata o in reinserimento lavorativo; è del tutto evidente la condizione di debolezza all'interno del mercato del lavoro (e quindi l'utilità delle agevolazioni) per le donne ricomprese tra le categorie del d.lgs. 181/2000 mentre per le donne lavoratrici è stato necessario individuare e disciplinare nel regolamento elementi obiettivamente sintomatici della difficoltà di permanenza nel mercato del lavoro onde evitare una corresponsione del contributo previsto dalla legge non direttamente finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo specifico dell'Asse E del Programma operativo. La scelta è quindi caduta su una condizione che può ragionevolmente ed obiettivamente considerarsi "a rischio": la condizione delle lavoratrici che operano come dipendenti all'interno delle piccole e medie imprese del Lazio con contratto di lavoro atipico e quindi in regime di precariato; Inoltre la legge prevede (art.2 comma 1 lett.c) che non debbano crearsi di fatto condizioni discriminanti tra chi opera la scelta della scuola dell'infanzia privata e chi opta invece per la scuola statale e paritaria degli enti locali ed il regolamento conseguentemente prevede il contributo per il servizi afferenti la scuola d'infanzia pubblica.

Per collegare direttamente la corresponsione dei contributi alla missione del fondo sociale è stato previsto che durante il periodo di fruizione del contributo la donna sia tenuta ad attivare e documentare percorsi finalizzati all'inserimento-reinserimento - permanenza nel mercato del lavoro attraverso l'assistenza di apposito soggetto individuato con procedura di evidenza pubblica che avrà anche compiti di tutoraggio delle beneficiarie, di valutazione e monitoraggio dell'intervento complessivo.

